



TRIBUNALE DI LECCE

PRESIDENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

CAMERA PENALE DI LECCE

UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA LECCE

DIREZIONE ISTITUTI PENITENZIARI DI LECCE

SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE E DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Premessa:

Con la riforma c.d. 'Cartabia', di cui al D.Lgs. 150/2022, sono state introdotte alcune pene sostitutive delle pene detentive brevi e tale innovazione involge una serie di questioni anche di carattere pratico nell'applicazione dell'istituto. Nell'ottica generale della riforma, ovvero il contenimento dei tempi di trattazione dei processi penali, appare quindi opportuno individuare percorsi virtuosi atti a consentire una celere definizione dei processi, concordando approdi interpretativi idonei ad assicurare efficacemente tale obiettivo.

Si rende pertanto necessario instaurare alcune buone prassi volte ad ottimizzare le energie personali di tutti gli operatori non solo magistratali ma anche del foro, mediante la concertazione di linee guida appropriate per il raggiungimento degli obiettivi.

Sicché, previa interlocuzione tra i sottoscrittori del presente protocollo, avvenuta mediante l'invio di una bozza da modificarsi ed arricchirsi con ulteriori opzioni proposte dai componenti del gruppo di lavoro, si è licenziato il seguente schema operativo, analizzato nel corso delle diverse riunioni e definitivamente approvato in data 6 luglio 2023.

Si articolano come segue le statuizioni concordate dai firmatari:

1. Il difensore che intende avanzare richiesta di pena sostitutiva contestualmente in sede di discussione, ovvero di presentazione dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., deve munirsi preventivamente di procura speciale nel caso in cui il suo assistito non intenda presenziare all'udienza di discussione/decisione. In tal caso, il difensore dovrà specificarne la tipologia, corredando la richiesta di appropriata documentazione affinché il giudice, laddove pervenga ad una pronuncia di condanna a pena non sospesa, possa immediatamente sostituire la pena detentiva con la pena sostitutiva richiesta dall'interessato, evitando di fissare la successiva udienza di c.d. '*sentencing*' ex art. 545 bis c.p.p.; analogamente il difensore provvederà in caso di richiesta ex art. 444 c.p.p. (al di fuori delle ipotesi di giudizio immediato), sottoponendo preventivamente la citata documentazione al pubblico ministero che

valuterà le condizioni della pena sostitutiva, così da limitare l'applicazione dell'articolo 448, comma 1 bis c.p.p.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al punto che precede, il difensore, con la presenza dell'imputato ovvero munito di procura speciale, dopo la lettura del dispositivo di condanna può prestare il consenso alla sostituzione precisando la tipologia di pena sostitutiva. In tal caso, ove il giudice fissi l'udienza di c.d. 'sentencing', il difensore, 15 giorni prima dell'udienza, depositerà la documentazione necessaria per articolare nello specifico l'esecuzione della misura, ovvero revocherà il consenso.
3. Tra i documenti da depositare potranno accludersi i seguenti atti: attestazione sulla legittima disponibilità dell'abitazione ed il consenso degli altri suoi occupanti; un eventuale contratto di lavoro e buste paga recenti; l'eventuale iscrizione a corsi di studio-formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e riabilitazione, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui l'articolo 58, comma 4 l. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità-paternità ecc.);
4. nel caso in cui venga richiesta una pena pecuniaria sostitutiva si dovrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio ed ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva ed a disporre l'eventuale rateizzazione (ad es. modello ISEE, visure catastali o PRA, elenco conti correnti o titoli di deposito, copia bollette delle utenze ecc.)
5. in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo si produrrà la documentazione relativa all'Ente tra quelli indicati all'articolo 56-bis, comma primo, comprensiva della dichiarazione di disponibilità dell'Ente e del programma di lavoro con mansioni, giorni ed orari;
6. in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, oltre alla suindicata documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio nonché degli altri occupanti ad accogliere il soggetto interessato, sarà necessaria anche la documentazione attestante le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, studio ed esigenze personali o altre ragioni previste dalla legge, indicando altresì gli orari di uscita e rientro nell'abitazione;
7. in caso di semilibertà sostitutiva sarà opportuno indicare, corroborandola anche con eventuale documentazione, l'attività che si potrebbe svolgere durante il giorno anche se, in tal caso, sarà sempre necessario il ricorso all'UEPE per la redazione del programma di trattamento.
8. Il difensore avrà poi cura di trasmettere all'UEPE la documentazione già prodotta al giudice nonché quella che l'UEPE vorrà richiedere successivamente ai sensi dell'articolo 545-bis comma terzo c.p.p.
9. In presenza della documentazione e delle richieste sopra indicate il giudicante, all'udienza di discussione/decisione nel caso di cui al punto n. 1), ovvero a quella successiva di "sentencing" nel caso di cui al punto n. 2), dopo aver sentito il pubblico ministero, deciderà se ricorrono eventuali condizioni ostative di cui all'articolo 59 della legge 689/81 nonché le condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 58 della legge predetta, emettendo il dispositivo contenente anche la disposizione sulla pena sostitutiva;
10. Nel caso di definizione del procedimento con decreto penale di condanna la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a tal fine:

10.1. – fase delle indagini, art. 459 c. 1 bis c.p.p.: l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando alla segreteria del PM, meglio se a mezzo di un legale, istanza scritta per segnalare la volontà di accedere alla pena sostitutiva già

con il decreto penale di condanna, allegando la procura speciale, nonché la dichiarazione di disponibilità firmata dall'ente e dall'imputato al fine di ottenere celermente un programma di trattamento dall'UEPE, se ritenuto necessario dal PM o dal Giudice in base al caso concreto. La richiesta di emissione del D.P. avanzata dal P.M., quindi, arriverà presso l'ufficio Gip con la indicazione della pena detentiva e pecuniaria convertite in ore di lavoro di P.U.

10.2. – dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva:

10.2.1) l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di **quindici** giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. L'imputato, meglio se tramite il difensore munito di procura speciale, depositerà nella cancelleria dei decreti penali di condanna sia l'istanza di sostituzione che la disponibilità dell'ente al fine di ottenere celermente il programma di trattamento.

Ricevuti i documenti summenzionati, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

10.2.1) Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di **sessanta** giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Dopo l'autorizzazione del giudice a concedere detto termine di 60 giorni (decorrenti dal momento in cui il difensore viene a conoscenza del provvedimento autorizzativo, che alleggerà alla richiesta di trattamento presentata all'UEPE), il difensore munito di procura speciale dovrà depositare nella cancelleria del giudice la disponibilità dell'ente ed il programma di trattamento nel frattempo redatto dall'UDEPE, senza che sia onere della cancelleria del giudice richiederne la trasmissione all'UEPE.

Trascorso il termine di 60 g., ovvero quello prorogato su istanza dell'UEPE o del difensore che documenti il sollecito all'UEPE, ricevuti i documenti summenzionati, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

10.3. – Una volta intervenuta l'irrevocabilità del decreto penale, la cancelleria lo trasmette per estratto all'UEPE e all'ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri del luogo di residenza del condannato, perché lo consegnino a quest'ultimo, intimandogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute e di presentarsi all'UEPE: non è previsto, quindi, l'intervento del PM quale organo di esecuzione;

Con il decreto penale il giudice prescrive all'UEPE ed agli organi di polizia di verificare l'effettivo espletamento del LPU; l'UEPE relaziona periodicamente al giudice (fornendone copia al difensore) che, ove non revochi la pena sostitutiva ex art. 66 L. 689/1981, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis.

Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'UEPE della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'UEPE per avviare il LPU.

L'applicazione dei criteri operativi sopra riportati consentirà quanto segue:

A) IMMEDIATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva (art. 56 *quater* l. 689/1981):** si pronuncerà immediatamente il dispositivo al termine della camera di consiglio, determinando un ammontare tra 5 e 250 euro per ogni giorno di pena detentiva comminata, a seconda delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato, con l'eventuale pagamento rateale, previsto dall'articolo 133 *ter* c.p., da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro; si determinerà quindi immediatamente il valore giornaliero operando la sostituzione con pena pecuniaria e dando conto nella motivazione delle ragioni e dei criteri con cui si è commisurata la pena pecuniaria;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56 *bis* l. 689/1981):** si pronuncerà immediatamente il dispositivo, al termine della camera di consiglio, tenendosi conto delle indicazioni e della produzione documentale della difesa, indicando l'Ente presso il quale sarà espletata l'attività lavorativa nonché i giorni ed orari della stessa; ai fini del ragguaglio e del computo della durata del LPU dovrà tenersi conto che ogni giorno di reclusione-arresto corrisponde a 2 ore di lavoro, con il limite massimo di 8 ore giornaliere e con un limite settimanale da un minimo di 6 ad un massimo di 15 ore; così ad esempio la condanna a tre mesi di reclusione corrisponderà a 180 ore di lavoro, (2 ore x 90 giorni), che potrà articolarsi in una scadenza di 2-3 giorni alla settimana da 4 a 6 ore di lavoro giornaliero con il tetto massimo di 15 ore lavorative a settimana (salvo deroga accordata dall'imputato);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 *legge* 689/1981):** al termine della camera di consiglio si pronuncerà immediatamente il dispositivo statuendo l'obbligo di permanenza nel luogo di privata dimora, (ovvero il luogo di cura ecc.), per un periodo equivalente alla pena detentiva irrogata; la permanenza nella privata dimora dovrà durare non meno di 12 ore al giorno, accordandosi al condannato la facoltà di allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute; si può anche prevedere il controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici; dovranno inoltre indicarsi gli orari di uscita e rientro nell'abitazione, nei limiti previsti dalla legge ed in ogni caso tale pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, programma cui il giudice può rinviare in termini generici;
- **in caso di semilibertà sostitutiva (art. 55 l. 689/1981):** si dovrà solo acquisire la documentazione prodotta dalla difesa al fine di inviarla all'UEPE, rimanendo quindi in attesa del necessario programma con ineludibile rinvio ad apposita udienza di 'sentencing'. Nell'udienza prevista dall'articolo 545-bis c.p.p. potrà quindi integrarsi dispositivo inserendo le specifiche statuizioni sull'esecuzione della semilibertà (che avrà durata equivalente alla pena detentiva irrogata) tra cui: l'obbligo di permanenza in istituto (che verrà indicato dall'UEPE) per almeno otto ore e, per il restante tempo, stabilendo il tipo di attività risocializzante, (studio, lavoro, formazione eccetera), secondo il programma concordato con l'UEPE.

B) UDIENZA DI "SENTENCING": ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA PARTE DEL GIUDICE

Quando il giudice, a fronte della richiesta e produzione documentale del difensore contestuale in sede di discussione ovvero prodotta dalla difesa contestualmente all'istanza di "patteggiamento", non si ritenga nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva sospenderà il processo fissando l'udienza ex articolo 545-bis c.p.p. per

acquisire tutte le informazioni necessarie anche dalle forze dell'ordine e dalla G.d.F. ed eventualmente il programma di trattamento che vorrà demandare all'UEPE, (obbligatorio nel caso di richiesta della semilibertà sostitutiva), acquisendo anche eventuali certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol o da gioco d'azzardo ecc.; parimenti acquisirà tali informazioni, certificazioni e programma di trattamento che vorrà demandare all'UEPE, quando non si ritenga nelle condizioni di decidere a fronte di analoga documentazione prodotta dalla difesa nel termine di 15 giorni prima dell'udienza di c.d. 'sentencing'. Al fine della acquisizione delle suddette informazioni, certificazioni e programma di trattamento verrà attivato il percorso che segue.

C) ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA CANCELLERIA

La cancelleria invierà la richiesta di informazioni alle FF.OO. oppure all'UEPE territorialmente competente, secondo l'indicazione del giudice, specificando

1. le generalità complete dell'imputato ed il domicilio effettivo noto agli atti,
2. il nome e recapito del difensore,
3. il capo d'imputazione,
4. l'eventuale esistenza di misura cautelare nei confronti dell'interessato o di altri coimputati,
5. la tipologia di richiesta effettuata dal giudice e la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex articolo 545-bis c.p.p.,

il tutto verrà inoltrato con pec all'indirizzo prot.uepe.lecce@giustiziacert.it

D) ADEMPIMENTI DELL'UEPE

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

1. aprirà il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta dalla difesa, ovvero inviata dal giudice se depositata innanzi a lui;
2. effettuate le necessarie verifiche redigerà il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà, ricevendo altresì le sentenze di condanna, o i decreti penali di condanna, per i LPU.
3. nel caso di LPU verificherà l'andamento della sanzione sostitutiva del lavoro di PU ai sensi dell'articolo 63;
4. restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente ed al difensore per l'eventuale integrazione con memorie ex articolo 545 *bis*, comma secondo c.p.p., assicurando la massima speditezza nel caso in cui si sia segnalata la presenza di misura cautelare

E) RIGETTO DELLA RICHIESTA PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI:

Rimane sempre salva la possibilità, per il giudicante, di respingere la richiesta di sostituzione, non solo in assenza dei presupposti edittali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena), ma anche laddove ricorrano le condizioni ostative di cui all'articolo 59 della legge 689/1981 ovvero l'imputato:

1. abbia commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero abbia commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
2. nei cinque anni precedenti sia stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non abbia pagata (salvi i casi di conversione per insolvibilità);
3. sia destinatario di misura di sicurezza personale;

4. risponda di uno dei reati di cui all'articolo 4 *bis* dell'Ordinamento penitenziario salvo sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 323 *bis*, secondo comma c.p.: reati di terrorismo o associazione mafiosa, delitti contro la pubblica amministrazione, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile ex articolo 600 *bis* comma primo c.p., tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione nonché violazioni della disciplina sull'immigrazione, contrabbando, traffico di stupefacenti;


Altrettanto salva rimane la possibilità di rigettare la richiesta di pena sostitutiva esercitando il potere discrezionale previsto dall'articolo 58 della legge 689/1981, ovvero quando *"sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"*.

Il presente schema operativo viene approvato e firmato dai sottoscrittori che seguono, i quali si impegnano a rivalutare ed ove necessario ad apportare le dovute modifiche al presente protocollo alla scadenza di un anno dall'inizio della sua operatività.

Lecce il 6 luglio 2023


PER LE SEZIONI PENALI E LA CORTE D'ASSISE DEL TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro BAFFA



PER LA SEZIONE G.I.P. DEL TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE
Dott. Aldeide MARITATI




IL GIUDICE DELEGATO PER MAP E LPU

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio MALAGNINO



PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

IL PRESIDENTE
Avv. Antonio DE MAURO




PER LA CAMERA PENALE DI LECCE

Avv. Alessandro STOMELO




PER L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI LECCE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bruna RIARULLI



DIREZIONE ISTITUTI PENITENZIARI DI LECCE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa SUSCA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Roberto TANISI

